

Proc. to 266/2012 RG

Tribunale ordinario di Roma
Sez. IX civile
Il G.D. Dott.ssa Giulia Iofrida

Dep 2529/12

Premesso che:

- con ricorso, ex art.700 c.p.c., depositato *ante causam*, in data 3/1/2012, la Tecnicon srl, società che ha ideato e realizzato, dal 1989, la manifestazione fieristica "Roma Sposa", che si svolge, nei locali della Fiera di Roma, due volte l'anno (nei mesi di gennaio ed ottobre), ed è dedicata ai prodotti e servizi delle aziende operanti nel settore dei matrimoni, ha chiesto la concessione, con decreto *inaudita altera parte*, stante l'imminenza del pregiudizio, in danno della società concorrente Progetto Idea Communication srl, di un'inibitoria della distribuzione della pubblicazione "Viva gli

Sposi" e/o simili, prodotta dalla resistente, o l'attuazione di qualunque forma di pubblicità in occasione ed in concomitanza materiale con la manifestazione "Roma Sposa" (ossia "nelle vicinanze dei cancelli di accesso e di uscita di detta manifestazione, presso la Nuova Fiera di Roma, Ingresso EST, per un raggio di almeno 500 mt"), che si terrà nel periodo dal 12 al 16/1/2012 (ed anche per l'iniziativa fieristica prossima dell'11/10/2012) in quanto la probabile attività espletanda da parte della resistente (già rilevata negli anni precedenti e, come comprovato da documentazione, nel corso dell'Anteprima "Roma Sposa", svoltasi nel mese di ottobre 2011), di distribuzione del catalogo "Viva gli Sposi", di contenuto e natura pubblicitaria, integra un illecito concorrenziale ex art.2598 c.c.;

- con decreto *inaudita altera parte* dell'11/1/2012, ritenuti sussistenti i requisiti del periculum e del fumus boni iuris, questo G.D. ha ordinato, alla resistente Progetto Idea Communication srl, di "astenersi dalla distribuzione della pubblicazione "Viva gli Sposi" e/o simili, edita dalla resistente, o dall'attuazione di qualunque forma di pubblicità (deplianti, cataloghi, riviste di settore), in occasione ed in concomitanza materiale con la manifestazione "Roma Sposa", che si terrà nel periodo dal 12 al 16/1/2012, ossia nelle vicinanze dei cancelli di accesso e di uscita di detta manifestazione, presso la Nuova Fiera di Roma, Ingresso EST, per un raggio di almeno 500 mt", fissando per la convalida, modifica o revoca del provvedimento, l'udienza, di comparizione delle parti, ex art.669 sexies c.p.c., del 2/2/2012 h.10,30, con termine per la notifica del ricorso e del presente decreto, a cura di parte ricorrente, anche a mezzo telefax, ex art.151 c.p.c., attesa l'urgenza, alla resistente, sino al 19/1/2012;

- all'udienza del 2/2/2012, si è costituita la resistente, chiedendo la revoca dell'inibitoria ed il rigetto del ricorso, eccependo, in punto di *fumus*, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, essendo legittimati a dolersi della condotta di essa resistente semmai le singole imprese espositrici all'interno della manifestazione "Roma Sposa", non avendo invece la Tecnicon alcun rapporto

diretto con i singoli consumatori, visitatori, nonché la piena legittimità della propria condotta (di distribuzione della rivista, da essa edita, "Viva gli Sposi" "*all'uscita della manifestazione fieristica*"), essendo la pubblicazione "Viva gli Sposi" e quella edita prima "Fare Festa" due testate giornalistiche, munite di debita autorizzazione amministrativa, nelle quali "*le pagine pubblicitarie coprono in media il solo 33%*", essendovi, per la restante parte, articoli a firma di esperti del settore ed informazioni per i futuri sposi, e non essendo ammissibili vincoli o limitazioni alla distribuzione di stampa gratuita, effettuata nell'esercizio della libertà di stampa e di iniziativa economica, ed, in punto di *periculum*, il difetto del requisito, soprattutto, dell'imminenza del pregiudizio, avendo la ricorrente, per sua stessa ammissione, tollerato la condotta di essa Progetto Idea Communication per un decennio, prima di inoltrare diffide, nell'anno 2010;

tanto premesso, lette le memorie scritte autorizzate dalle parti e sentite le stesse all'udienza del 14/3/2012;

ritenuto anzitutto, con riguardo al profilo concorrenziale, che, sul piano dell'offerta dei servizi, può sussistere un problema di concorrenza tra l'attività della Progetto Idea Communication e l'attività esercitata, in via principale, dalla ricorrente (pur operando la prima nel settore della grafica ed editoria, la seconda in quello di organizzazione di eventi commerciali), in quanto vi può essere, in caso di sovrapposizione dei due servizi, un incontro di bisogni comuni degli utenti finali in quel determinato settore, vale a dire l'organizzazione di matrimoni, che ricomprende tutti i servizi e prodotti direttamente ed indirettamente connessi alle nozze (C.C. 17144/2009: "*In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell'illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale*");

ritenuto, in punto di *periculum*, la resistente ammette di avere voluto, come già fatto nelle precedenti edizioni (da ultimo, nell'anteprima ottobre 2011), distribuire, con propri addetti o incaricati, *in prossimità* dei locali della Nuova Fiera di Roma, gratuitamente, ai visitatori della Fiera, materiale anche di contenuto pubblicitario (la cui preponderante consistenza, rispetto agli altri



contenuti, si evince dalle stesse pubblicazioni allegate), relativo alla propria attività commerciale ed avente lo scopo esclusivo di promuovere le aziende inserzioniste, al solo scopo di sfruttare l'impegno imprenditoriale avviato dalla Tecnicon, con l'organizzazione della manifestazione (attraente per un consistente numero di visitatori, "futuri sposi"), senza aver preso parte alla selezione di accesso degli operatori del settore ed aver sostenuto i relativi costi di partecipazione e di organizzazione della "Roma Sposa";

ritenuto poi, sempre in punto di *periculum*, che la prolungata (a detta della stessa Tecnicon) mancata reazione della ricorrente non può fare presumere una sostanziale tolleranza dell'attività illecita altrui o un disinteresse verso la stessa, in quanto la condotta illecita della resistente si rinnova (come dimostrato anche dalla diversità delle pubblicazioni) in occasione di ogni nuova edizione della manifestazione "Roma Sposa", cosicché non può dirsi che, all'epoca di proposizione del ricorso, non fosse più sussistente il pericolo di un pregiudizio, oltre che irreparabile, perché di difficile quantificazione, imminente;

ritenuto, in punto di *fumus*, che tale condotta della resistente integra un illecito concorrenziale, ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., essendo volta sia a creare confusione, negli utenti finali, visitatori, in ordine ad un collegamento tra l'attività della Progetto e l'organizzazione della manifestazione "Roma Sposa", nonché ad appropriarsi con modalità scorrette, in un mercato libero ma che deve essere improntato sempre a principi di correttezza, dello spazio di mercato ovvero della clientela della ricorrente (considerata la localizzazione dell'attività distributiva, in quanto la scelta del luogo di distribuzione è voluta e non casuale), senza avere sostenuto i rilevanti oneri economici derivanti dalla organizzazione e dalla partecipazione alla manifestazione;

ritenuto che peraltro, essendo ben circoscritto l'ambito dell'inibitoria, non viene in alcun modo limitata l'iniziativa economica e la libertà di stampa della società resistente, in quanto ciò che viene inibito è soltanto la distribuzione gratuita della pubblicazione in questione in concomitanza materiale con la manifestazione "Roma Sposa" e non in altri luoghi o periodi temporali;

ritenuto che pertanto va convalidata la già disposta inibitoria, come adottata, limitatamente alla manifestazione "Roma Sposa", tenutasi nel periodo dal 12 al 16/1/2012, non potendo invece essere accolta la richiesta, contenuta in ricorso, di estensione dell'inibitoria anche alla manifestazione prossima che si terrà "dall'11 al 14 ottobre 2012", in quanto non è possibile ipotizzare che ad oltre sei mesi da oggi la condotta illecita, per come configurata, della resistente permanga, con dette caratteristiche;


ritenuto che le spese, liquidate come in dispositivo, forfetariamente in difetto di notula, seguono la soccombenza;

PQM

Convalida, nel contraddittorio delle parti, il decreto dell'11/1/2012, con il quale è stato ordinato, su ricorso, ex art.700 c.p.c., depositato *ante causum*, in data 3/1/2012, dalla Tecnicon srl, alla resistente Progetto Idea Communication srl, di *"astenersi dalla distribuzione della pubblicazione "Viva gli Sposi" e/o simili, edita dalla resistente, o dall'attuazione di qualunque forma di pubblicità (deplianti, cataloghi, riviste di settore), in occasione ed in concomitanza materiale con la manifestazione "Roma Sposa", ormai già tenutasi nel periodo dal 12 al 16/1/2012, "ossia nelle vicinanze dei cancelli di accesso e di uscita di detta manifestazione, presso la Nuova Fiera di Roma, Ingresso EST, per un raggio di almeno 500 mt"*, respingendo il ricorso, nelle ulteriori richieste; condanna la resistente al rimborso in favore della ricorrente delle spese, liquidate in complessivi € 4.167,00, di cui € 2.800,00 per onorari, € 1.367,00 per diritti, oltre IVA e CAP come per legge. Si comunichi.

Roma, 15/3/2012

H.G.D.



Depositato in Cancelleria
Roma, li. 19/3/2012



IL CANCELLIERE (C)
Sim. Conti